MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2014.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Е

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e sue successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante "Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e sue successive modifiche;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e sue successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2013, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2014 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la nota prot n. 6502 del 20 marzo 2014 che definisce gli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2014;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

- 1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in €473,81.
- 2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in €869,00.
- 3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €452,18.
- 4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in €828,67.
- 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
- 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
- 7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovicaprini

- 1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in €109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in €79,98 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014.
- 2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in €145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in €101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014.

Art. 3.

Disposizioni finali

- 1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
- 2. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 2014

Il Ministro della salute Lorenzin

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5138



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTITI O DISTRITTI – ANNO 2014

nisura massima di € 869 risceri degli animali e distrutti.	Non iscritti libro genealogico	228,17	247,29 429,87	234,51 592	209,17	715,81 682,19	//
Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	Iscritti al libro genealogico	286,15	570,23	781,85	//	869,00 811,13	224,81
CATEGORIA Indennità spettante nella misura massima di € 473,81 Indennità spettante nella misura massima di e 473,81 Indennità spettante nella misura massima di e 473,81 Indennità spettante nella misura massima di nei casi in cui le carni e i visceri degli animi debbano essere interamente distrutti.	Non iscritti al libro genealogico	118,94	149,69 226,94	159,6 309,27	109,63	395,12 371,88	//
Indennità spettante nella m	Iscritti al libro genealogico	156,8	308,62	// 427,5	//	473,81 439,87	136,41
CATEGORIA		VITELLO maschio e femmina	VITELLONE maschio femmina	MANZO maschiofemmina	BUE	VACCA Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	TORO

TABELLA INDENNITA' PER C	ATEGORIA, ETA' E SESSO DI C	TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2014	INFETTI E ABBATTUTI O DIST	RUTTI – ANNO 2014
CATEGORIA	Indennità spettante nella n	Indennità spettante nella misura massima di € 452,18	Indennità spettante nella misura massima di E 828,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	isura massima di € rni e i visceri degli eramente distrutti.
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio femmina	233,73	106,66 186,27	432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio femmina	343,62	123,80 261,77	60°609	181,51 500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	452,18 346	376,49 284	828,67 638,46	679,90 521,71
TORO (BUFALO)	129,25	<i>"</i>	213,41	//

14A09741

